

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1960

(63^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Assegnazione di contributi straordinari alla Associazione nazionale dei finanzieri in congedo» (784) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1053, 1054, 1055
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1055
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	1054

«Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1946, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato» (945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1055, 1059
FORTUNATI	1058, 1059
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1056, 1057, 1058, 1059
RODA	1056, 1057
RUGGERI	1057, 1058

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Micara, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggieri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo» (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I, *relatore*. Le Associazioni d'Arma sono sorte e vivono per mantenere vivo il cosiddetto « spirito di corpo » tra coloro che nelle varie armi e specialità hanno combattuto o militato, qualche volta per una intera vita.

La loro origine di ente morale decretata in tempi successivi, è un riconoscimento dello spirito che anima queste associazioni, intese in linea principale, a mantenere uniti da un vincolo di solidarietà i militanti e gli ex militanti, solidarietà che si palesa nei raduni, nei convegni ed in pubblicazioni e assistenza tecnica, amministrativa, ma che può anche tradursi in concreta attività di assistenza e collaborazione da parte di chi può, nei confronti di coloro che meno possono (occupazione, sussidi).

La perplessità sorge in ordine alla adeguatezza dei mezzi di questi Enti ai fini di statuto, in quanto le contribuzioni dei soci sono assolutamente irrisorie ed il contributo dello Stato non può costituire fonte di entrata prevalente, assolvendo lo Stato stesso per molte vie i suoi impegni di riconoscimento delle benemeritenze di quanti hanno compiuto il loro dovere sotto le bandiere (trattamento di quiescenza, assistenza sanitaria ai pensionati attraverso l'E.N.P.A.S., riduzioni ferroviarie, eccetera).

La legge 31 luglio 1956, n. 935, provvede a fissare un *plafond* di spesa di 80 milioni annui per erogazione di contributi ad Associazioni d'Arma erette in Ente morale e sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa.

Il disegno di legge in esame dispone un analogo contributo, fissato in 5 milioni annui, a favore dell'Associazione nazionale dei finanziari in congedo, eretta in Ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle finanze.

L'Associazione conta attualmente 13.300 iscritti, in 150 sezioni. Ha una entrata limitata alle contribuzioni dei soci e, quindi, di circa lire 2.600.000. Il contributo statale di 5 milioni, integrativo delle contribuzioni, consentirebbe la copertura di spese fisse per 3 milioni, relative all'approntamento delle sedi,

con una disponibilità residua molto modesta, da devolvere a finalità statutarie.

Come ho detto all'inizio, non si può non concordare sulla opportunità che questi Enti vivano, ma si è perplessi sulla estrema ristrettezza dei limiti di azione, posti agli stessi dalla modestia dei mezzi finanziari a disposizione.

Nè, d'altro canto, può pensarsi ad un contributo statale più cospicuo, in quanto ho già ricordato come lo Stato sia sollecito dei bisogni dei suoi ex dipendenti e sia esso stesso, nella continuità delle sue istituzioni militari e civili, manifestazione viva della perennità dell'idea patria, che le Associazioni d'Arma vogliono contribuire, pure opportunamente, a tener viva.

Invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, vorrei pregare il Ministro delle finanze di voler procedere ad un riesame della gestione di questi Enti, affinché, nei limiti del possibile, si evitino dispersioni di mezzi in sedi e si concentrino, invece, per iniziative che abbiano più valido peso, sul piano di assistenza dei pensionati di grado inferiore, ai fini di una loro occupazione che, da una parte, integri le loro entrate, e dall'altra utilizzi capacità lavorative, che l'età non avanzata del collocamento in congedo ha mantenuto integre.

P R E S I D E N T E. Vorrei fare qualche osservazione circa le conseguenze che potrebbe avere l'approvazione del disegno di legge in esame; sorgono in me, infatti, alcune perplessità che mi spingono a manifestare una certa riserva nei confronti di queste disposizioni.

Tempo addietro, stabilimmo determinate concessioni per talune Associazioni, e per cinque anni non abbiamo avuto altre richieste; non vorrei che ora tutte le Associazioni di altri Corpi in congedo, ad esempio quelle della Milizia stradale od altre, avanzassero delle pretese, chiedendo che sia loro concesso ciò che è stato dato ad altri.

Del resto, questa sovvenzione di 5 milioni a favore dell'Associazione nazionale dei finanziari in congedo, non risolve certamente la situazione finanziaria dell'Associazione stessa; potrà servire a pagare alcune spese di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)63^a SEDUTA (7 luglio 1960)

amministrazione che sono a carico di questo Ente e che esso non ha la possibilità o la voglia di fronteggiare.

Quello che mi preoccupa soprattutto, però, è il fatto che si verrebbe a creare un precedente in base al quale numerose associazioni potrebbero avanzare domande di sovvenzione, chiedendo allo Stato di aiutarle a vivere.

Pur con queste perplessità, tuttavia, faccio presente che non posso non essere favorevole, nel merito, all'approvazione di questo provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge all'ordine del giorno. La sovvenzione che si concede non rappresenta una cifra rilevante, e ne è previsto lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Associazione nazionale dei finanziari in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1959-1960, a carico dello stanziamento del capitolo 90 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato » (945) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che la discussione di questo disegno di legge era stata sospesa e rinviata ad altra seduta, in seguito al desiderio espresso da alcuni membri della Commissione stessa, di poter avere taluni chiarimenti e informazioni; il rappresentante del Governo aveva preso l'impegno di accertare alcuni dati e riferire in proposito.

Ai fini di una maggiore chiarezza nella discussione, ritengo opportuno dare nuovamente lettura dell'articolo unico in esame:

Articolo unico.

Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, numero 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10. « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e

per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

Art. 12. — « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

È infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se il Presidente me lo consente, vorrei dare alla Commissione i chiarimenti e le informazioni che mi erano stati richiesti.

Si desiderava sapere quante trattative per vendite sono in corso, le quali, in base al presente disegno di legge, sarebbero effettuate mediante trattativa privata, mentre, secondo il regime precedente, dovrebbero essere definite con legge.

A questo posso rispondere che le trattative di vendita a trattativa privata o di permuta di beni di pertinenza del patrimonio dello Stato, per il cui concretamento, allo stato at-

tuale della legislazione, è necessario un provvedimento legislativo, sono in numero di quaranta. Inoltre, per dieci di tali trattative sarà ugualmente necessario promuovere il provvedimento legislativo di autorizzazione, anche se venisse perfezionato il disegno di legge in questione, dato che il valore dei beni da alienare o permutare supera il limite di lire 100 e 50 milioni previsto nel disegno di legge medesimo.

La seconda domanda che mi era stata rivolta concerneva il numero dei disegni di legge presentati nelle passate o nella presente legislatura e si desiderava sapere quanti di essi erano stati respinti o modificati.

Posso rispondere in proposito che i disegni di legge presentati nelle passate o nella presente legislatura sono trentatré, dei quali trentadue approvati senza modificazioni ed uno con modifica. Un disegno di legge modificato è all'esame del Parlamento. Preciso che mentre trentadue provvedimenti sono stati approvati nel testo originario, la modifica del trentatreesimo è stata una conseguenza della decisione della Camera dei deputati di ridurre la cifra in esso prevista da 35 a 31 milioni (si tratta di uno degli ultimi approvati).

Questi sono i dati che avevo l'incarico di comunicare, e ritengo che chiariscano molti dei problemi che sono stati sollevati, specialmente dall'opposizione, e che pertanto non possano più sorgere dubbi sull'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

R O D A. Precedentemente, il limite quale era?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il limite precedente era di lire 1.200.000 ed oggi sale a 6 milioni, per i beni immobili disponibili che vengano venduti a trattativa privata o con licitazione privata.

Quando concorrono, poi, speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, mentre la cifra precedentemente stabilita era di 6 milioni, quella contemplata dall'attuale disegno di legge è di 15 milioni.

Tuttavia, qualora il valore di stima oltrepassi i 4 milioni e mezzo, cifra molto bassa,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (7 luglio 1960)

dovrà sempre essere sentito il Consiglio di Stato, che si dovrà pronunciare sul progetto di contratto, quindi anche sul prezzo. Queste sono le disposizioni previste nella prima parte dell'articolo in esame.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, l'Amministrazione demaniale viene autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi i 100 milioni; la cifra precedente era fissata in 15 milioni.

Si dispone, inoltre, che l'Amministrazione demaniale « è altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50 milioni ».

Abbiamo, poi, la stessa clausola inserita a proposito dell'articolo 10, che cioè « quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione, (l'Amministrazione è autorizzata) a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15 milioni ».

Pure per l'articolo 12, si stabilisce che « anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

Ritengo che questa clausola dovrebbe rappresentare la massima garanzia.

R O D A . Per mia negligenza, ovviamente, non ho assistito alla precedente discussione su questo disegno di legge, nè alle richieste di chiarificazione che sono state fatte.

Desidererei, ora, sapere se il limite di lire 1.200.000, cui ha prima accennato il Sottosegretario Piola, risale a prima della guerra, in modo da poterlo confrontare con la svalutazione del potere di acquisto della lira.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il limite era di lire 300.000 nel 1940, ed è stato portato a lire 1.200.000 nel 1953.

R O D A . Prendo atto di questa precisazione del Governo e devo dire che, in effetti, essa mi tranquillizza. Comunque, se fossi stato presente alla precedente discussione su questo provvedimento, avrei abusato della diligenza dell'onorevole Sottosegretario il quale, devo riconoscerlo, ci ha comunicato dei dati interessanti.

A mio avviso, tuttavia, avrei ritenuto che fosse opportuno chiedere un altro tipo di statistica, del resto elementare, e che sarebbe stato molto facile fornire al Senato.

Il rappresentante del Governo ci ha detto che sono stati discussi trentatrè disegni di legge, di cui trentadue approvati senza modificazione ed uno con un emendamento che ha diminuito la cifra da 35 milioni a 31 milioni.

Ma la domanda che avrei posto io, sarebbe stata la seguente: qualora si fosse già adottato il criterio del limite dei sei milioni, quanti disegni di legge sarebbero stati discussi?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho detto anche questo, rispondendo alla prima questione che mi era stata posta; ho precisato, cioè, che delle quaranta trattative in corso, dieci richiedono lo strumento legislativo, anche con le nuove disposizioni.

R O D A . Credo, allora, che questo provvedimento sia utile e opportuno; del resto, qualora il valore superi i quattro milioni e mezzo, vi è la garanzia del Consiglio di Stato.

Ritengo, pertanto, di poter dare tranquillamente la mia approvazione al disegno di legge in esame.

Non dobbiamo dimenticare, comunque, e questo lo dico in linea generale, che il fatto stesso che si sappia, da parte degli interessati — in senso buono e lato — che il Parlamento, in certi casi, si occupa di queste permutate, costituisce già di per sè una remora che non deve essere trascurata.

Con queste considerazioni, ripeto, do il mio voto favorevole al disegno di legge.

R U G G E R I . Vorrei sapere se il demanio militare rientra in questa questione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, è al di fuori.

R U G G E R I . Comunque, le nostre eccezioni rimangono quelle che avevamo sollevato nella precedente discussione; non abbiamo, cioè, nulla da dire per quanto riguarda la prima parte dell'articolo unico in esame, concernente la modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e i rischi che si possono correre sono modesti. Per quanto concerne, invece, la modifica all'articolo 12, non siamo d'accordo sulla opportunità di autorizzare l'Amministrazione demaniale a vendere i beni in questione a tutti gli enti, cioè oltre che ai comuni ed alle provincie, anche « ad altri corpi morali ».

Rimane ferma, pertanto, la nostra posizione di voler consentire tale estensione solo ai comuni ed alle provincie.

Non abbiamo nulla da dire per quanto riguarda il passaggio di questi beni al demanio pubblico, ma per gli altri enti, comunque riconosciuti, rimane un po' di perplessità, e non ci sentiamo di approvare questa norma.

Ringraziamo, naturalmente, il Sottosegretario di averci fornito i dati che avevamo richiesti, ma faccio presente che il provvedimento sottoposto al nostro esame non serve per il passato, bensì per l'avvenire; non si tratta, quindi, di un provvedimento di sanatoria, ma esso tende a concedere facilitazioni per attuali situazioni contrattuali, onde agevolare la soluzione di taluni problemi.

Probabilmente si tratterà di disposizioni opportune, giuste, e che possono anche essere esaminate, ma quello che ci preoccupa veramente è che, estendendo questa facoltà a tutti gli enti morali riconosciuti, non possiamo essere tranquilli. Potranno esserci tutte le garanzie possibili, ma non vediamo nè l'opportunità nè l'utilità di questa disposizione.

Per esprimere in termini concreti le mie obiezioni proporrei, nella seconda parte dell'articolo unico, per quanto concerne l'articolo 12 della legge n. 783, un emendamento al primo comma, soppressivo delle parole « e ad altri corpi morali legalmente costituiti ».

F O R T U N A T I . A me sembra che questo disegno di legge sia fatto per agevolare alcune situazioni particolari, per agevolare le procedure, in modo da non dover sempre ricorrere a singoli disegni di legge per ogni caso. Se così stanno le cose sono preoccupato nel senso che questo provvedimento appare formulato in maniera tale che è dubbio se effettivamente queste procedure saranno agevolate.

Così, si potrebbero fare per uno stesso immobile, ad esempio, tre atti di 100 milioni ciascuno, oppure, viceversa, si potrebbero trovare degli sbarramenti, perchè si considera l'immobile come unico, e molte volte la continuità o la non continuità è cosa discutibile.

Comunque, si tratta di comuni e provincie, e bisogna che ci rendiamo conto, ad un certo momento, che vi sono situazioni tali per cui, se non si trova questa forma di procedura, rimangono praticamente insolubili. Bisogna, cioè, arrivare sempre ad un disegno di legge *ad hoc*, e non si può utilizzare quello che stiamo ora esaminando, perchè basta pensare a situazioni, ad esempio, di Firenze, di Roma, o di Bologna, per capire che si superano largamente i 100 milioni.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma la garanzia del Parlamento deve avere un certo limite!

F O R T U N A T I . A me sembra che, in questo caso, trattandosi di enti pubblici, ed essendovi da un lato lo Stato, dall'altro gli enti pubblici, la garanzia potrebbe esser data, per così dire, dai soggetti del negozio; oppure, bisognerebbe fare in modo che, con la nostra approvazione, sia implicito il fatto che l'interpretazione da dare in sede di applicazione di questo provvedimento non sia una interpretazione restrittiva. Altrimenti, questo disegno di legge diverrebbe praticamente inoperante; infatti, 100 milioni, oggi, non sono una gran cifra, e quando ci si trova di fronte a decine di migliaia di metri quadrati di terreno, allora si vede subito che sorgerebbero delle difficoltà.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Fortunati sa, certamente, che in pratica, per quanto concerne vendite a Comuni e Province, gli Uffici tecnici erariali sono stati di una larghezza straordinaria.

P R E S I D E N T E . Mi sono informato su quelle che erano, di fatto, le posizioni anteriori. Posso dire, pertanto, che il disegno di legge in esame è stato presentato, effettivamente, sia per rendere più facili al Demanio i rapporti con i Comuni e con le Province, sia, soprattutto, per evitare che si verificassero tentativi, non vorrei dire di frode, ma di elusione della legge, spezzando la cifra. Questo è già accaduto, non per i Comuni e le Province, che non ricorrono a tali mezzi; sappiamo di alcuni tentativi di privati che hanno concorso per acquisto di beni che il Demanio intendeva vendere; non potendo, però, il Demanio, vendere, in quanto la cifra sorpassava il limite, si sono fatte due o tre vendite. La Corte dei conti ha fermato questi atti, rilevando che si era di fronte ad una elusione in quanto la vendita era unica, e lo stesso giudizio ha espresso il Consiglio di Stato. Abbiamo, pertanto, la garanzia del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Del resto, per quanto concerne le province e i comuni, il senatore Fortunati sa che, se anche occorresse un disegno di legge, questo passerebbe immediatamente, e non ci sono mai state discussioni.

Elevando, quindi, la cifra a 100 milioni, si dà già al Demanio una larga possibilità di manovra, andando incontro ad enti morali, Province e Comuni.

F O R T U N A T I . Il fatto è che io metto in relazione questo disegno di legge con l'altro, famoso, che si fermò a lungo, a suo tempo in discussione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma, essenzialmente, si fermò per una procedura non adeguata.

F O R T U N A T I . In quel disegno di legge vi era già tutto un elenco dei beni nei cui confronti esso doveva essere applicato; si trattava, in gran parte, di beni che interessavano proprio i comuni e le province, ed infatti vi è stata una lunga discussione, e questo l'onorevole Sottosegretario lo sa. Vi sono state delle discussioni al Consiglio comunale di Roma, al Consiglio comunale di Milano, come pure a Firenze e Bologna, ed in quella occasione anche io ho preso la parola. Mi auguro che gran parte dei beni contemplati in quel disegno di legge possano essere sistemati proprio con una modificazione di questo famoso articolo 12; se così è, mi ritengo soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la Commissione possa essere tranquilla, perchè ci troviamo di fronte, del resto, ad una tripla garanzia: anzitutto, deve pronunciarsi il Consiglio di Stato, poi vi è il controllo della Corte dei conti, quindi vi è la garanzia parlamentare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che il senatore Ruggeri ha presentato a questo articolo unico, nella seconda parte, concernente l'articolo 12, un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « ed altri corpi morali legalmente costituiti ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari